

Allianz Global Assistance

# Spese di cura

Per ospiti stranieri.



La sottoscrizione della polizza viene parificata con una firma.

## How can we help?

**Allianz Global Assistance**  
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen  
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83  
info@allianz-assistance.ch, www.allianz-assistance.ch

04/18 | 18-108-TR

**visana**

Global Assistance

**Allianz** 



Stipulate ora l'assicurazione online sul sito [www.allianz-assistance.ch](http://www.allianz-assistance.ch) o fatevi consigliare dalla nostri partner commerciali.

## Prestazioni assicurative

## Somma assicurata in CHF

Assistenza	illimitata
Spese di ricerca e recupero	10% della somma d'assicurazione scelta
Spese di cura	secondo la somma assicurata scelta

## Premio in CHF

Periodo di copertura in giorni (G)

Somma assicurata	4 G	17 G	31 G	62 G	92 G	185 G
CHF 10'000.-	32.-	107.-	172.-	290.-	385.-	1'065.-
CHF 20'000.-	38.-	123.-	200.-	336.-	446.-	1'152.-
CHF 50'000.-	47.-	145.-	238.-	400.-	531.-	1'256.-

## Vuole assicurare tutta la famiglia?

Potete stipulare un' assicurazione familiare online, telefonicamente o con i nostri partner commerciali. Per ulteriori informazioni sull' assicurazione per la famiglia, visitare [www.allianz-assistance.ch](http://www.allianz-assistance.ch) o chiamare il numero +41 44 283 32 22.

## Avvertenze importanti

- Copertura assicurativa per persone residenti all'estero che entrano in Svizzera o in uno stato Schengen.
- Validità in tutta l'area Schengen ad eccezione dello stato di residenza della persona assicurata.
- Per un solo viaggio della durata massima di 185 giorni.
- Stipulabile fino a un massimo di 5 giorni dopo l'entrata in Svizzera.
- Un'assicurazione famiglia vale come massimo per due adulti e quattro bambini.
- Vale solo per le persone che non hanno ancora compiuto 80 anni.
- Per ogni sinistro relativo alle spese di cura si applica una franchigia di CHF 200.-.
- I massimali si intendono per periodo assicurativo.

Si applicano le Condizioni Generali d'Assicurazione disponibili sul sito [www.allianz-assistance.ch/cgc](http://www.allianz-assistance.ch/cgc).

Per una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurative e di assistenza consultate il nostro sito Web [www.allianz-assistance.ch/servizi](http://www.allianz-assistance.ch/servizi).

# Spese di cura per ospiti Individuale



Stipulate ora l'assicurazione online sul sito [www.allianz-assistance.ch](http://www.allianz-assistance.ch) o fatevi consigliare dalla nostri partner commerciali.

## Informazioni sul pagamento

Vi preghiamo di bonificare il premio in CHF sul nostro conto:

IBAN: CH50 0900 0000 8002 4206 8

BIC: POFICHBEXXX

Indirizzo: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern

Bonifico a  
favore di: AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)  
Succursale di Wallisellen (Svizzera)  
Hertistrasse 2  
8304 Wallisellen

Nel caso di bonifici effettuati tramite e-banking o dall'estero, è obbligatorio indicare nella causale il numero di polizza, la persona assicurata, la data di nascita, la somma assicurata, nonché l'inizio e la durata dell'assicurazione.

La ricevuta della polizza di versamento timbrata o la conferma della banca in caso di bonifico via Internet valgono come certificato di assicurazione. Conservatele in un luogo sicuro.

## Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione Spese di cura per ospiti Individuale

### Informativa per i clienti ai sensi della LCA

La seguente "Informativa per i clienti" fornisce un breve riepilogo dell'identità dell'assicuratore e dei principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'estensione dei diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno stato esclusivamente la polizza di assicurazione e le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

#### Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Global Assistance oppure AGA, con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

#### Chi è lo stipulante?

Stipulante è la persona indicata come tale nella polizza di assicurazione.

#### Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa sono indicati nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte:

##### • Assistenza

Organizzazione e assunzione dei costi per il rimpatrio su indicazione medica ovvero il rientro della salma in caso di decesso. La copertura assicurativa è valida solo per le persone domiciliate all'estero che entrano in Svizzera o in uno Stato Schengen.

##### • Spese di ricerca e recupero

Assunzione dei costi di cura (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza assicurativa) per interventi sanitari d'emergenza per il trattamento di malattie o infortuni della persona assicurata. Si applica una franchigia di CHF 200.– per evento.

##### • Spese di cura

Übernahme von Heilungskosten (maximal bis zur Höhe der in der Versicherungspolice aufgeführten Versicherungssumme) für notfallmässige medizinische Interventionen zur Behandlung von Krankheiten oder Unfällen der versicherten Person. Pro Ereignis gilt ein Selbstbehalt von CHF 200.–.

#### Quali persone sono assicurate?

Nel caso delle assicurazioni di durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) sono assicurate le persone indicate nella polizza assicurativa.

In linea di principio le persone assicurate risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

#### Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida, per il periodo assicurativo concordato e indicato nella polizza assicurativa, in Europa ad accezione dello Stato di domicilio della persona assicurata e fatte salve le sanzioni commerciali o economiche ovvero l'embargo operati da Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti d'America o Svizzera in conflitto con la copertura assicurativa.

#### Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni ("Eventi e prestazioni non assicurati") delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- In linea di principio nessuna delle componenti assicurative comprende una copertura per gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi, il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.
- Inoltre non sussiste nessuna copertura per eventi come abuso di alcolici, droghe o farmaci, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad atti temerari, con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo oppure azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali.
- Non sono nemmeno assicurati eventi bellici, attacchi terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche, come pure le loro conseguenze; non sono inoltre assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.
- In particolare la copertura **Assistenza** non comprende nessuna prestazione che non sia prima stata autorizzata dalla Centrale AGA per le chiamate di emergenza, p.es. se l'agenzia di viaggi responsabile non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni contrattuali.
- Nell'ambito delle coperture **Assistenza**, **Spese di ricerca e recupero** e **Spese di cura** non sussiste nemmeno una copertura per gli infortuni già verificatisi e le malattie già manifestatesi al momento della stipulazione dell'assicurazione né per le relative conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche nel caso di malattie croniche e recidive, e questo indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse o meno a conoscenza al momento della stipulazione dell'assicurazione.

## Quali sono gli obblighi dello stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- Con la copertura Assistenza quando si verifica un evento assicurato occorre informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e richiedere il suo consenso per le eventuali misure di assistenza o la relativa assunzione dei costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate): telefono +41 44 202 00 00/ fax +41 44 283 33 33.
- I sinistri nel quadro delle coperture Spese di ricerca e recupero e Spese di cura vanno comunicati immediatamente per iscritto, allegando i documenti necessari come indicato nelle Condizioni particolari delle singole componenti assicurative (indirizzo di contatto cfr. CGA cifra I 11).
- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a una lesione o una malattia la persona assicurata deve provvedere a sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della AGA.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

## A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio viene definito nella proposta ed è indicato nella polizza dell'assicurazione.

## Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza assicurativa ovvero nel certificato di assicurazione (polizza di versamento). Se sulla polizza assicurativa ovvero sul certificato di assicurazione (polizza di versamento) è riportata una data provvisoria, la copertura assicurativa inizia il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità. Se manca la data, come inizio dell'assicurazione vige la data di emissione della polizza assicurativa ovvero del certificato di assicurazione (polizza di versamento).

Le assicurazioni con una durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) cessano alla data di scadenza definita nella proposta e indicata nella polizza assicurativa.

I contratti di assicurazione possono essere rescissi anticipatamente, in linea di principio mediante disdetta, nei casi seguenti:

- Dopo un sinistro, per il quale l'assicuratore ha fornito prestazioni, sempre che la disdetta avvenga da parte dell'assicuratore al più tardi con il pagamento o la liquidazione del caso (p.es. Assistenza/ Protezione giuridica) o da parte dello stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento o della liquidazione del caso
- Se l'assicuratore modifica i premi. In questo caso la disdetta dello stipulante deve pervenire all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della modifica dei premi
- Disdetta da parte dell'assicuratore in caso di truffa assicurativa

Il presente elenco comprende soltanto le principali possibilità di porre fine al contratto. Ulteriori possibilità risultano eventualmente dalle Condizioni generali di assicurazione e dalla LCA.

## Come sono trattati i dati da parte della AGA?

Nell'elaborazione di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, la AGA si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo per l'avviso di sinistro la AGA richiede alla persona assicurata il consenso per l'elaborazione dei dati.

I dati personali trattati dalla AGA comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti lo stipulante o la persona assicurata, come risultano dalla proposta di assicurazione e dall'avviso di sinistro.

Nell'interesse di tutti gli stipulanti a volte c'è anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre la AGA elabora i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi della AGA sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A questo riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nel quadro dello scopo del rapporto contrattuale la AGA ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo.

La AGA custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD le persone, i cui dati sono trattati dalla AGA, possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati dalla AGA; inoltre hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

## Panoramica delle prestazioni assicurate

Componente assicurativa	Prestazione assicurata	Somma assicurata massima	
B Assistenza	Rimpatrio su indicazione medica nel paese di provenienza e rientro della salma in caso di decesso	per periodo assicurativo	illimitata
C Spese di ricerca e recupero	Spese di ricerca e recupero	per periodo assicurativo	10% delle spese di cura somma assicurata
U Spese di cura	Assunzione delle spese mediche per malattie o infortuni in Europa	per periodo assicurativo	come da polizza

## Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Global Assistance

Gestione reclami

Hertistrasse 2, Casella postale

8304 Wallisellen

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa della AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Global Assistance oppure AGA, è definita dalla polizza assicurativa e dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

### I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Condizioni particolari delle singole componenti assicurative o di servizio non prevedono nulla di diverso.

#### 1 Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nella polizza di assicurazione, a condizione che

- non abbiano superato l'80° anno di età
- non abbiano domicilio fisso né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein e
- entrino in Svizzera o in uno Stato Schengen provviste di un visto Schengen rilasciato da autorità svizzere.

#### 2 Ambito di validità temporale e geografica

- 2.1 L'assicurazione è valida, per il periodo assicurativo concordato e indicato nella polizza assicurativa, in Europa ad eccezione dello Stato di domicilio della persona assicurata.
- 2.2 La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza assicurativa ovvero nel certificato di assicurazione (polizza di versamento). Se sulla polizza assicurativa ovvero sul certificato di assicurazione (polizza di versamento) è riportata una data provvisoria, la copertura assicurativa inizia il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità. Se manca la data, come inizio dell'assicurazione vige la data di emissione della polizza assicurativa ovvero del certificato di assicurazione (polizza di versamento).
- 2.3 L'assicurazione Spese di cura per ospiti è valida unicamente se stipulata entro e non oltre 5 giorni dalla data d'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen. Qualora all'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen la persona sia già in possesso di un'assicurazione corrispondente, l'assicurazione Spese di cura per ospiti è valida unicamente se stipulata entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza dell'assicurazione preesistente. Per le polizze stipulate in seguito, è necessario un certificato medico di buona salute che deve essere inoltrato ad AGA. AGA ha la facoltà di rifiutare il contratto senza specificarne i motivi. I costi del suddetto certificato medico di buona salute sono a carico del proponente. Se, in tali casi, sull'attestato d'assicurazione manca la data d'inizio della stessa, la copertura assicurativa ha inizio il giorno d'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen, accertato dalle autorità.
- 2.4 La proroga delle coperture assicurative è valida unicamente se non ci sono lacune assicurative e non si sono verificati sinistri. Inoltre il contratto può essere prorogato al massimo due volte entro la massima durata complessiva ammessa di 185 giorni. AGA ha la facoltà di respingere le proroghe senza specificarne i motivi.
- 2.5 I documenti ammessi comprovanti la data d'ingresso sono i seguenti: passaporto con visto d'ingresso; in mancanza di questo, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, pullman ecc.); in mancanza di questo, la conferma scritta del datore di lavoro. Qualora non possa essere presentato alcun documento d'ingresso, il contratto si considera non perfezionato.

#### 3 Recessione dal contratto di assicurazione

- 3.1 Se il contraente è in grado di provare mediante un documento ufficiale (ambasciata, polizia degli stranieri, comune) che l'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen non è stato autorizzato, il premio viene rimborsato; per ottenere il rimborso del premio è necessario inviare ad AGA la polizza assicurativa originale ovvero il certificato di assicurazione (polizza di versamento).

#### 4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.
- 4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (fra i quali la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato alla cifra I 11).
- 4.3 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o lesione, la persona assicurata deve sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della AGA.
- 4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla AGA anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli alla AGA.
- 4.5 I moduli per gli avvisi di sinistro possono essere scaricati dal sito [www.allianz-assistance.ch/sinistro](http://www.allianz-assistance.ch/sinistro).

#### 5 Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la AGA può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

- 6 Eventi e prestazioni non assicurati**
- 6.1 *Se un evento si è già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata o se il suo verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto o dell'utilizzo della prestazione prenotata, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.*
- 6.2 *Non sono assicurati gli eventi, che la persona assicurata ha cagionato nel modo seguente:*
- *abuso di alcolici, droghe o farmaci;*
  - *suicidio o tentato suicidio;*
  - *partecipazione a scioperi o disordini;*
  - *partecipazione a competizioni e allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;*
  - *partecipazione ad atti temerari con i quali lo stipulante si espone consapevolmente a un pericolo;*
  - *azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;*
  - *crimini o delitti perpetrati o tentati.*
- 6.3 *Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, p.es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.*
- 6.4 *Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.*
- 6.5 *Non sono assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, come p. es. sequestro patrimoniale, arresto o divieto di espatrio, chiusura dello spazio aereo.*
- 6.6 *Quando lo scopo del viaggio è un trattamento medico.*
- 6.7 *Quando il perito (esperto, medico, ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.*
- 6.8 *Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.*
- 6.9 *La copertura assicurativa decade se in contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure embarghi della Svizzera applicabili direttamente ai contraenti. Questo vale anche per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, a condizione che non vi si oppongano norme legali svizzere.*

## **7 Definizioni**

- 7.1 Europa**  
 Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Il limite orientale a nord della Turchia è costituito dagli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché dalla catena montuosa degli Urali.
- 7.2 Svizzera**  
 Nell'ambito di validità della copertura assicurativa Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.3 Infortunio (persone)**  
 Per infortunio s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.

## **8 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi**

- 8.1 *Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), la AGA fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, con riserva di una clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.*
- 8.2 *Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni AGA che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi sono risarciti solo una volta.*
- 8.3 *Se la AGA ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla AGA i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).*
- 8.4 *Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se la AGA è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto dalla AGA.*

## **9 Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

## **10 Foro competente e diritto applicabile**

- 10.1 *Per le azioni legali nei confronti della AGA si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.*
- 10.2 *A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).*

## **11 Indirizzo di contatto**

Allianz Global Assistance, Hertistrasse 2, Casella postale, 8304 Wallisellen  
 info@allianz-assistance.ch

In caso di divergenze linguistiche tra la versione francese, italiana, inglese e tedesca delle Condizioni Generali di Contratto, fa fede la versione tedesca.

## II Condizioni particolari delle singole componenti assicurative

### B Assistenza

#### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurate.

#### 2 Eventi e prestazioni assicurati

- 2.1 Per potersi avvalere delle prestazioni della AGA, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi. La Centrale AGA per le chiamate di emergenza è in funzione 24 ore su 24 (le conversazioni con la Centrale vengono registrate):

**Telefono +41 44 202 00 00**

**Fax +41 44 283 33 33**

Per le prestazioni sanitarie, decidono esclusivamente i medici della AGA in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

#### 2.2 Rimpatrio su indicazione medica

Se durante un viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente e se necessario dal punto vista medico, AGA, in presenza di referto medico, organizza e paga il rimpatrio della persona assicurata in un ospedale idoneo alle cure del caso nel suo Paese di provenienza.

#### 2.3 Rientro della salma in caso di decesso

Se una persona assicurata muore durante un soggiorno ovvero un viaggio, AGA sostiene le spese per il trasporto della salma all'ultimo domicilio fisso.

#### 3 *Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione della cifra I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)*

- 3.1 *Mancato consenso da parte della Centrale AGA per le chiamate di emergenza*  
*Se la Centrale AGA per le chiamate di emergenza non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.*
- 3.2 *Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione o meno.*
- 3.3 *Consulti e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.*
- 3.4 *Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.*
- 3.5 *Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.*
- 3.6 *Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).*
- 3.7 *Medicinali di profilassi, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, kit di pronto soccorso, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.*
- 3.8 *Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicazioni e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.*
- 3.9 *Infortuni alla guida di un motoreveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non soddisfa i requisiti di legge.*
- 3.10 *Infortuni occorsi durante il volo con aeromobili di qualsiasi genere (volo sportivo, pilotaggio ecc.).*
- 3.11 *Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.*
- 3.12 *Massaggi, trattamenti di benessere e operazioni di chirurgia estetica.*

#### 4 **Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)**

- 4.1 Per poter esigere le prestazioni della AGA, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la Centrale AGA per le chiamate di emergenza e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi (cfr. cifra II B 2).
- 4.2 In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto alla AGA i documenti seguenti (cfr. cifra I 11):
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa (polizza di versamento);
  - modulo AGA per avviso di sinistro (i moduli AGA per gli avvisi di sinistro possono essere scaricati dal sito [www.allianz-assistance.ch/sinistro](http://www.allianz-assistance.ch/sinistro));
  - conferma di prenotazione originale.

### C Spese di ricerca e recupero

#### 1 Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurate.

#### 2 Evento e prestazione assicurati

- 2.1 Se la persona assicurata, durante il viaggio all'estero è considerata dispersa o deve essere recuperata, trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, la AGA si assume le spese necessarie per la ricerca e il recupero.
- 2.2 La Centrale AGA per le chiamate di emergenza può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:

**Telefono +41 44 202 00 00**

**Fax +41 44 283 33 33**



- 3 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione della cifra I 4: Obblighi in caso di sinistro)**  
In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto alla AGA i documenti seguenti (cfr. cifra I 11):
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa (polizza di versamento);
  - documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (p.es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
  - fattura originale dell'organizzazione di soccorso.

## **U Spese di cura**

### **1 Somma assicurata**

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurate.

### **2 Eventi e prestazioni assicurati**

In caso di infortunio o malattia per i quali sia necessario un intervento sanitario d'emergenza, AGA si assume le spese per le prestazioni sanitarie indicate di seguito (se le prestazioni seguenti sono cumulate, sono limitate complessivamente alla somma assicurata massima), se l'intervento sanitario d'emergenza è prescritto da un medico o dentista abilitato:

- trattamenti di cura, medicinali inclusi
- ricovero in ospedale
- prestazioni domiciliari di personale sanitario diplomato
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato
- noleggio di apparecchiature medicali
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
- riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico
- trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura.

AGA si riserva il diritto di decidere se continuare le cure in Svizzera o se rimpatriare l'assicurato e proseguire le cure in un ospedale idoneo nel Paese di provenienza.

### **3 *Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)***

- 3.1** *Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione o meno.*
- 3.2** *Consulti e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.*
- 3.3** *Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.*
- 3.4** *Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.*
- 3.5** *Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).*
- 3.6** *Medicinali di profilassi, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, kit di pronto soccorso, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.*
- 3.7** *Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicazioni e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.*
- 3.8** *Infortuni alla guida di un motoreveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non soddisfa i requisiti di legge.*
- 3.9** *Infortuni occorsi durante il volo con aeromobili di qualsiasi genere (volo sportivo, pilotaggio ecc.).*
- 3.10** *Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.*
- 3.11** *Massaggi, trattamenti di benessere e operazioni di chirurgia estetica.*

### **4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)**

- 4.1** Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto deve denunciare per iscritto alla centrale d'emergenza AGA l'evento assicurato ovvero il sinistro (cfr. punto I 11). Devono essere presentati ad AGA i seguenti documenti:
- polizza assicurativa ovvero certificato di assicurazione (polizza di versamento)
  - modulo per la segnalazione dei sinistri AGA (i moduli AGA per gli avvisi di sinistro possono essere scaricati dal sito [www.allianz-assistance.ch/sinistro](http://www.allianz-assistance.ch/sinistro))
  - rapporto del medico ed esonero dal segreto professionale (i moduli AGA possono essere scaricati dal sito [www.allianz-assistance.ch/sinistro](http://www.allianz-assistance.ch/sinistro))
  - fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere (incl. relative ricette), di cui si chiede il rimborso, in originale
  - documento comprovante l'ingresso in Svizzera o in uno Stato appartenente allo spazio Schengen: passaporto con visto di ingresso; in mancanza di questo, biglietti ovvero titoli di viaggio (treno, aereo, autobus ecc.); in mancanza di questi, la conferma scritta del datore di lavoro
- 4.2** Su richiesta di AGA, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.
- 5 Franchigia e garanzia di pagamento delle spese**
- 5.1** Franchigia  
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di CHF 200.– a carico della persona assicurata.
- 5.2** Garanzia di pagamento delle spese  
AGA non fornisce alcuna garanzia di pagamento delle spese né eroga prestazioni in denaro anticipate. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ospedale ecc.).

# Spese di cura per ospiti Individuale

**Protezione per i vostri ospiti dall'estero in caso di malattia o infortunio – con l'assicurazione delle spese di cura individuale.**

## Attendete ospiti dall'estero?

L'assicurazione delle spese di cura offre a chi viene a farvi visita un soggiorno sicuro in Svizzera e nelle altre nazioni dell'area Schengen. L'assicurazione protegge gli ospiti durante il soggiorno dalle elevate spese correlate a problemi di salute. Se è necessario un visto per l'area schengen, è richiesta una somma assicurata di CHF 50'000.–.

## Sicurezza per i vostri ospiti dall'estero

Anche se i vostri ospiti non necessitano un visto, è comunque consigliabile stipulare un'assicurazione delle spese di cura. Solo così infatti i vostri ospiti possono muoversi senza preoccupazioni in tutta l'area Schengen beneficiando della copertura degli elevati costi in caso di infortunio o malattia. In tal modo voi e i vostri ospiti potrete godervi il soggiorno in tutta tranquillità.

## Avete delle domande?

Contattateci direttamente:  
+41 44 283 32 22  
info@allianz-assistance.ch  
Lun-Ven dalle 08:00 alle 18:00

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

No di polizza **00.000.000**

Assicurato

Somma assicurata CHF  /  giorni

**Einzahlung für/Versement pour/Versamento per**  
**AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)**  
**Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)**  
**Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen**  
**Konto/Compte/Conto 80-24206-8**  
**CHF**

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Einzahlung Giro

No di polizza **00.000.000**

Assicurato

Data di nascita (età mass. 80 anni)

Somma assicurata CHF

**Einzahlung für/Versement pour/Versamento per**  
**AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris)**  
**Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)**  
**Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen**  
**Konto/Compte/Conto 80-24206-8**  
**CHF**

Versement Virement


provvisorio

Durata dell'assicurazione:

4  17  31  62  92  185 giorni

Inizio assicurazione:

Versamento Girata



10.14

Einbezahlt von/Versé par/Versato da

Cognome, nome:

Indirizzo:


CAP:

Luogo:

202

441.02

Die Annahmestelle  
L'office de dépôt  
L'ufficio d'accettazione



800242068 >

800242068 >